



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Fratelli TESTA”
Viale Itria 2A 94014 Nicosia (En) Tel.: 0935647258 Fax 0935630119
<http://www.liceotesta.edu.it> e-mail: enis01900t@istruzione.it
e-mail certificata: enis01900t@pec.istruzione.it
C.F. 91052080867 C.M. ENIS01900T

Nicosia, lì 13.09.2025

Circolare n. 10
A.S. 2025/2026

- Al Personale Docente
 - Al Personale ATA
 - Al D.S.G.A
 - Al sito web

OGGETTO: Incompatibilità e autorizzazione incarichi per pubblici dipendenti - Informativa Anagrafe delle Prestazioni – A.S. 2025/2026

La materia della incompatibilità del personale del comparto scuola è regolata dalle seguenti norme:

1. art.53 del D.Lgs.30 marzo 2001“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”,
2. art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”,
3. art.508 del D.Lgs. n.297 del 16 aprile1994;
4. CCNL-Scuola
5. DPR n. 62/2013 (*modificato e integrato dal DPR 81/2023*).

In particolare l'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dal DPR n. 3 del 1957, che vieta ai lavoratori pubblici l'esercizio di attività commerciali ed industriali, l'esercizio di professioni, l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro.

Tuttavia, il medesimo art. 53 del D.lgs. 165/2001 ha introdotto un regime di incompatibilità relativa, consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedurali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti d'ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia l'autorizzazione di incarichi provenienti da soggetti terzi.

Il comma cinque dell'articolo 53, riformato dalla legge n. 190 del 2012 citato prevede quindi che, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti (nel caso della scuola, trattandosi di gestione di rapporti di lavoro, il riferimento è al dirigente scolastico) secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Quindi, tra i criteri per la valutazione se autorizzare o meno un incarico, è stato introdotto quello inerente la situazione, anche potenziale, di conflitto che possa pregiudicare l'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente stesso che dovrebbe svolgere l'attività extra-ufficio oggetto dell'incarico.

Le disposizioni dell'art. 53 si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali (cfr comma 6 del citato art.53).

Per incarichi retribuiti oggetto delle autorizzazioni da parte dell'amministrazione di appartenenza devono intendersi tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) Dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) Dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) Dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) Da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) Da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in aspettativa di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Quindi, sussiste una disciplina di maggior favore riservata ai dipendenti part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e a da alcune tipologie di incarichi (collaborazioni a giornali e riviste partecipazione a convegni e seminari, ecc.).

L'autorizzazione da parte del Dirigente

In merito alle procedure di autorizzazione il comma 7 dell'art. 53 prevede che i **dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza**. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il successivo comma 7-bis, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012, prevede che l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Quindi, **le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi**. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi indisponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Ricordiamo che la Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica aveva chiarito che le attività consentite sono un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell'attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto.

Pertanto le condizioni ed i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività possono così sintetizzarsi:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;

- la necessità che l'attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l'attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell'orario di servizio.

Dipendenti in regime di part-time

Come già detto sopra il comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali.

Va, tuttavia, precisato che ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662/96, l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.

Personale docente

La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è rappresentata dalle disposizioni di cui all'art. 508 D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (richiamato dal D.L.vo 165 del 2001) e all'art. 33 del CCNL 2003".

In merito all'esercizio di attività incompatibili con la funzione docente, il MIUR- Dipartimento per l'istruzione, con Nota del 29 luglio 2005, ha precisato che ai sensi del disposto di cui all'art. 508, comma 10, del D.L.vo n. 297/94, il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Anche per il personale docente tali divieti non si applicano nei casi in cui sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Inoltre, ai sensi del comma 15 dell'art. 508 citato, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente, con l'insegnamento impartito.

Infine, ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio istituto; per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, c'è l'obbligo di informare il Dirigente scolastico ed è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (cfr. Cons. Stato, 18/10/1993, n. 393). La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dal comma 5 dell'art. 508 (nullità degli scrutini o prove di esame).

L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside (ora dirigente scolastico) e di ispettore tecnico non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

Il personale che contravvenga ai divieti suesposti viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi (ora il riferimento è al direttore generale dell'USR competente o a funzionario da questi delegato) a cessare dalla situazione di incompatibilità. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. Decorso quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. (Il riferimento è ora da intendersi al direttore generale dell'USR competente o a funzionario da questi delegato)

L'autorizzazione per i docenti all'esercizio della libera professione

I presupposti richiesti dalla norma di cui all'art.508 comma 15 citato sono quindi:

- a) l'esercizio di una libera professione;
- b) l'autorizzazione del dirigente scolastico.

Per quanto concerne l'autorizzazione del dirigente in giurisprudenza è stato precisato che il suddetto dirigente è chiamato a verificare che l'esercizio di tale attività non pregiudichi l'attività di docente e la compatibilità con l'orario di insegnamento e di servizio.(cfr. T.A.R. Lombardia-Brescia- Sent. 07 ottobre 1996 n.963)

In altra occasione il Consiglio Stato con sentenza 05 febbraio 1994 n. 102 ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego di autorizzazione all'esercizio di libera attività professionale motivato dal dirigente scolastico con riguardo al minor rendimento del docente in conseguenza della condizione di affaticamento del docente stesso nell'espletamento del servizio e dell'esercizio professionale.

Pertanto, la verifica che il dirigente scolastico dovrà compiere al fine di autorizzare o meno l'esercizio della libera professione dovrà tener conto: a) del carattere di autonomia o di subordinazione del rapporto di lavoro; b) dell'eventuale pregiudizio dell'attività all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente;

- c) della coerenza con l'insegnamento impartito.

Compatibilità con l'esercizio della professione forense

Il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578 che disciplina l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore prevede all'art.3 che l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.

Il secondo comma dell'art. 3 citato prevede che è anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendi o sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma: i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori e di professori degli istituti secondari dello Stato.

Collaborazioni plurime

Gli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente ed ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole.

Più specificamente l' art. 35 prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che ,per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

L'art. 57 prevede che il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola; tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Per quanto concerne il pagamento si precisa che la spesa per la collaborazione plurima va imputata necessariamente ai fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce. Infatti, la dotazione finanziaria del fondo di istituto può essere destinata unicamente a retribuire prestazioni di lavoro del personale interno all'Istituzione Scolastica.

Il compenso spettante per prestazioni effettuate in regime di collaborazione plurima rientra nella tipologia di quelli previsti dal contratto e quindi è assoggettato alle ritenute di legge. Inoltre, si ritiene che con i docenti o dipendenti utilizzati in regime di collaborazione plurima, non dovrà essere stipulato alcun contratto di prestazione d'opera né tanto meno un contratto di collaborazione occasionale ma è sufficiente una lettera di conferimento di incarico con autorizzazione del dirigente scolastico della scuola dove prestano servizio.

Partecipazione ad associazioni o organizzazioni

Tradizionalmente il dovere di esclusività non operava in relazione a prestazioni di tipo gratuito, quali lo svolgimento di attività di volontariato. Con il DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. N. 165/2001) è stato però introdotto l'obbligo per il dipendente pubblico di comunicare tempestivamente all'amministrazione di appartenenza la propria adesione ad associazioni e organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dal contenuto riservato o meno. Tale disciplina precisa, inoltre, che non sono soggette a dovere di comunicazione le adesioni a partiti politici o organizzazioni sindacali (art. 5 del DPR n. 62/2013).

Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici

La banca dati Anagrafe delle Prestazioni è stata istituita dall'articolo 24 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche. Tale Leggenda subito nel corso degli anni numerose modifiche fino ad arrivare a quanto disposto dal D. Lgs. 75/17, art. 8 e art. 22 comma 12, modificando l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, prevedendo una comunicazione tempestiva al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e dipendenti pubblici a partire dal 1° gennaio 2018. La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le istituzioni scolastiche) che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, mentre va comunicato tempestivamente il relativo compenso erogato.

Per il Personale Non Interno È Necessario Acquisire Preventivamente l'autorizzazione della scuola/ente di appartenenza i cui dati andranno digitati a sistema.

I dati relativi a questa tipologia di personale vanno trasmessi a cura dell'amministrazione presso cui il personale stesso presta servizio.

Esclusioni

Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione relativi all'anagrafe gli incarichi svolti ed i compensi ricevuti nei casi indicati nella Circolare n. 5 del 29/05/1998 e riportati nella comunicazione del MIUR 24/07/2002, prot. n. 497. Sono, infatti, previsti due tipi di esclusioni:

A) esclusioni soggettive

- dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
- docenti universitari a tempo definito;
- professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

B) Esclusioni oggettive

- Diritti d'autore;
- Compensi per attività d'insegnamento;
- redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali, ove consentita, e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale;
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari (v. Circolare Funzione Pubblica n. 10/1998);
- prestazioni per le quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- Attività di formazione diretta ai dipendenti della P.A.

Per il personale della scuola si ritiene che non debbano essere elencati nel censimento tutti i compensi provenienti dal Fondo dell'Istituzione Scolastica, liquidati al personale per attività di insegnamento, per attività funzionali o per attività aggiuntive, assegnati dal Dirigente Scolastico, e

rientranti nella specifica previsione dell'art.88 del CCNL del 29/11/2007. Dovranno invece essere rilevati tutti gli incarichi affidati a dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni ai quali sono stati corrisposti compensi con fondi provenienti dal MIUR o extra MIUR.

Si rammentano le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione:

- Comma 9 dell'art. 53 D.lgs. 165/2001: Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, 3 dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
- Comma 15 dell'art. 53 D.lgs. 165/2001: Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

Autorizzazione a svolgere la libera professione

Si comunica al personale interessato che è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione.

Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente/Ata e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell'art. 508 del D.lgs. 297/2004.

A tal fine è possibile utilizzare l'allegato 1 alla presente circolare.

Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati

Come anzidetto la modifica dell'art.53 del D.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, debbono comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, entro e non oltre quindici giorni dalla data di conferimento dell'incarico.

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti o addirittura già espletati e come tali passibili di sanzioni.

Poiché non si intende derogare ai principi normativi e precisato che la richiesta dell'autorizzazione in questione è preciso onere del dipendente, la stessa va inoltrata all'Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che l'amministrazione ha 30 gg. di tempo dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*